



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI**

Servizio 5°

Via Trinacria 34/36

90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
elettoriale@regione.sicilia.it

Prot. 7826

del 13/05/2024

Nota inviata tramite mail. Non segue cartaceo

Responsabile del Servizio V "Ufficio Elettoriale": dott. Giovanni Corso 091/7074414

Responsabile del procedimento dott. Giovanni Cocco

OGGETTO: Elezioni amministrative 2024 – Turno ordinario - Modalità di espressione del voto nelle elezioni amministrative in Sicilia.

**Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA - CATANIA
MESSINA – PALERMO – SIRACUSA – TRAPANI**

e per il tramite delle Prefetture Ai Comuni interessati al voto

**e.p.c.: Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
R O M A**

I- Premessa

In tema di espressione di voto, alla luce delle modifiche normative succedutesi, si ravvisa la necessità di emanare la presente direttiva ai Presidenti degli Uffici di sezione affinché gli stessi possano correttamente illustrare agli elettori le diverse modalità ed opzioni di espressione del voto, per l'elezione del sindaco e/o dei consiglieri comunali.

Infatti la legge regionale n. 6 del 05 aprile 2011, pubblicata nella G.U.R.S. n.16 del 11 aprile 2011, rubricata "*Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*" e la legge regionale n. 8 del 10 aprile 2013, pubblicata nella G.U.R.S. n.18 del 12 aprile 2013, rubricata "*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*", hanno introdotto alcune sostanziali modifiche al sistema elettorale riguardanti le modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco, la rappresentanza di genere, l'attribuzione del premio di maggioranza, l'elezione del consiglio circoscrizionale e del suo presidente, la rappresentanza e la doppia preferenza di genere, elementi tutti che hanno inciso, in particolare, sulla manifestazione di voto.

Alcune delle principali disposizioni normative testé richiamate, sono rivolte a promuovere direttamente la parità tra generi nell'accesso alle cariche elettive comunali, incidendo sulla materia attribuita alla competenza statale, ai sensi dell'art.117 secondo comma, lett. "F", della Costituzione e dell'art.3 dello Statuto della Regione Siciliana e ciò al fine di favorire, in estrema sintesi, sia la presenza nelle liste dei candidati di entrambi i generi, prevedendo in tal senso quote massime di presenza dei

singoli generi, sia, per la manifestazione di voto, la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso.

Inoltre, la legge regionale n.17 del 11 agosto 2016 e ss.mm.ii., pubblicata nella G.U.R.S. n.38 del 02 settembre 2016, rubricata “*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali.*”, nell’apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, ha inciso sulle disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, del presidente del consiglio circoscrizionale, di cessazione degli organi comunali, ha esteso il sistema maggioritario ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ha modificato le norme in materia di composizione del consiglio comunale ed ha reintrodotto il c.d. “*effetto trascinamento*”, per cui il voto espresso per la lista si estende al candidato sindaco, ma non viceversa.

Pertanto, nelle modalità di espressione di voto, assumono particolare rilievo il richiamato “*effetto trascinamento*”, la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l’elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata, la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze per i candidati al consiglio comunale, nel rispetto della rappresentanza di genere.

Per le elezioni amministrative relative al sindaco ed al consiglio comunale, viene utilizzata e quindi consegnata all’elettore, una scheda elettorale di colore azzurro.

Si riporta di seguito la normativa di riferimento a seconda delle fasce demografiche dei comuni: sino a 15.000 abitanti e sopra i 15.000 abitanti.

II- Modalità di elezione del Sindaco e del consiglio comunale dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

L’art. 2, ai commi seguenti, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2016, n.17, dispone :

“3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3-bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza”.

Il principio dell'equilibrio dei generi si realizza quindi attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità di esprimere la doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra loro, appartenenti alla stessa lista. Con tali norme viene sancito l'annullamento della seconda preferenza eventualmente espressa dall'elettore, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso genere.

III- Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L’art. 3 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2016, n.17, al comma 3 dispone :

“3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare

per un candidato alla carica di sindaco anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.”

Inoltre, il comma 2 dell'art.4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, così recita:

“2 Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell'art.3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.”

Viene ancora una volta evidenziato che l'elettore ha la possibilità di esprimere sino ad un massimo di due voti di preferenza, purché appartenenti a candidati della stessa lista e di genere diverso, in ottemperanza alla riforma varata con la succitata legge che prevede l'introduzione della doppia preferenza di genere, pena la nullità della seconda, qualora di genere uguale alla prima.

L'art.38 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con Decreto Presidenziale 20 agosto 1960, n.3 e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:

“3.L'elettore può manifestare sino ad un massimo di due preferenze esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.

4. Omissis

5. *Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.*

6. *Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.*

7. Sono vietati altri segni o indicazioni.

8. *Qualora vengano espressi più di due voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.*

9. *È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro.*

10. *È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.*

11. *Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.*

12. *Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.”*

Con riferimento alla possibilità di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, si precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso ed appartenenti alla medesima lista, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati, mentre si convalidano i voti per la sola lista.

Per quanto attiene l'espressione del voto, l'elettore quindi, ha le seguenti possibilità di esprimere le proprie preferenze:

a) apporre un segno sul simbolo di una lista; in questo caso il voto espresso varrà in favore della lista e anche per il candidato sindaco ad essa collegato(c.d. *effetto trascinamento*);

b) apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, ed un segno sul contrassegno di una lista **non collegata**; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall'elettore;

c) apporre un segno sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco, ed un segno sul contrassegno di una lista **collegata**; in questo caso il voto espresso varrà in favore del candidato sindaco ed anche per la lista scelta dall'elettore;

d) apporre un segno esclusivamente sul rettangolo contenente il nome del candidato sindaco; in questo caso il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono.

La preferenza verso una delle liste che concorrono alla competizione può anche essere espressa dall'elettore scrivendo il nome ed il cognome o solo quest'ultimo, sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno, di uno o due candidati al consiglio comunale appartenenti alla stessa lista, una di genere maschile e l'altra di genere femminile, qualora esprime due preferenze, pena la nullità della seconda preferenza, senza necessità, in questa ipotesi di tracciare un segno sul simbolo della lista.

Il Dirigente del Servizio V
"Ufficio Elettorale"
Giovanni Corso